PIANO SOCIALE DI ZONA
CERVETERI LADISPOLI

DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE N. 4. DEL 14/02/2021

Oggetto:. approvazione dello stanziamento di un contributo finanziario con imputazione interamente sulla Quota Servizi del Fondo Povertà Estrema annualità 2018 (CUP C61B18001240003) per l' implementazione e la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada" in favore di senza fissa dimora e delle persone in condizioni di grave emarginazione sociale. Approvazione schema di Convenzione con la Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto - Santa Rufina e la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Santa Severa - Santa Marinella.

Punti all'ordine del giorno:

1. approvazione dello stanziamento di un contributo finanziario con imputazione interamente sulla Quota Servizi del Fondo Povertà Estrema annualità 2018 (CUP C61B18001240003) per l' implementazione e la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada" in favore di senza fissa dimora e delle persone in condizioni di grave emarginazione sociale.
2. approvazione schema di Convenzione con la Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto - Santa Rufina e la Croce Rossa Italiana per l'implementazione e la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada" in favore di senza fissa dimora e persone in condizioni di grave emarginazione sociale.

L'anno 2021 il giorno ..... del mese di febbraio con inizio alle ore .....in modalità telematica:

Il COMITATO ISTITUZIONALE

Componenti	P	A
Francesca Cenerilli – delegata del Sindaco del comune di Cerveteri	x	
Lucia Cordeschi - delegata del Sindaco del comune di Ladispoli	x	

Partecipano alla seduta effettuata in modalità telematica: Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Ladispoli Dott.ssa Simonetta Conti, in qualità di coordinatore, il Responsabile del Servizio di supporto al Piano di Zona del Comune di Ladispoli Dott.ssa Manuela Colacchi, il Dottor Antonio Lavorato in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila, il Dottor Fabio Cerqua in qualità di Responsabile dei Servizi sociali del Comune Capofila,

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, apre la seduta ed invita il Comitato Istituzionale a trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno;

Vista e richiamata:

- la Legge n. 328/2000 recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la quale ha rimodulato l'intero sistema di Servizio Sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di intervento nell'ambito dei servizi sociali;
- la L. R. 10 agosto 2016, n. 11 concernente "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".
- la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 4.2, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli in data 27/06/2019, con la quale il Comune di Cerveteri ha assunto il ruolo di Comune capofila;

Premesso che:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386, ha istituito il Fondo perla lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà);
- il Comune di Cerveteri, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Distretto Socio Sanitario RM 4.2, è destinatario della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà", volta al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 - annualità 2018 CUP C61B18001240003 e annualità 2019 CUP C61H19000070001;

Visto:

- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147 recante le: "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2018, recante i "Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà", con il quale sono stati definiti:

a) le condizioni di povertà estrema per l'identificazione dei soggetti destinatari degli interventi;

b) le priorità di intervento, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;

c) i criteri di riparto della Quota, riservata agli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

- la Deliberazione della Regione Lazio n. 810 dell'11 dicembre 2018 avente ad oggetto "Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (Rei). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147";

- la determinazione Regione Lazio n. 17516 del 21/12/2018 avente ad oggetto: "Deliberazione della Giunta regionale dell'11 dicembre 2018 n. 810: "Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (Rei). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Allegato A) Punto 9 "Quadro delle risorse- Riparto". Impegno in favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari delle risorse complessive pari ad euro complessive pari ad euro 26.209.400,00 di cui euro 24.834.400,00 sul capitolo H41175, (impegno 43075/2018) e di euro 1.375.000,00 sul cap. H41924, (Impegno 30150/2018) l'esercizio finanziario 2018", con la quale la Regione ha assegnato al Distretto socio sanitario 4.2 le risorse relative al Fondo Povertà annualità 2018 e specificatamente un importo pari a € 9.201,59 per la quota servizi fondo povertà estrema e senza dimora;

- le Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" – annualità 2018.

Considerato che la classificazione delle Azioni finanziabili con la Quota Servizi Povertà estrema segue quella prevista dall'Avviso 4/2016 del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione FSE 2014 – 2020, adottato con Decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016:

- sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia;
- prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione;
- Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia.
- Misure di accompagnamento all'autonomia.

Atteso che il Distretto RM 4.2 intende attivare misure di sostegno alle persone in stato di povertà estrema mediante interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia quali, la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di

progetti di accompagnamento all'autonomia, in risposta a bisogni primari quali l'acquisizione e distribuzione di indumenti, vestiario, calzature, sacchi a pelo, beni igienico sanitari e pasti pronti;

Ricordato che nell'adozione di servizi a bassa soglia è prevista, peraltro, che l'acquisizione di beni e di servizi di supporto in risposta a bisogni primari e il finanziamento di Unità di strada che svolgono attività di ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto laddove esse dimorano (in genere in strada);

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 *"Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni"*, i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- ai sensi dell'art. 43 della Legge 449 del 1997, i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie e devono essere diretti a perseguire interessi pubblici escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- la Legge 328 dell'8 novembre 2000 all'art. 1, comma 4, prevede che: *"Gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- nella medesima Legge all'art. 1, comma 5, si enuncia che: *"alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati"*;

- ai sensi della Legge Quadro n. 328/2000 i Soggetti del Terzo Settore concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali utilizzando in parte risorse proprie e secondo il principio dell'universalismo selettivo;

Valutato che:

- i servizi per persone senza dimora nell'ambito territoriale Distretto RM 4.2 vengono effettuati principalmente da organismi privati, in particolare di matrice ecclesiale e religiosa, il cui contributo risulta fondamentale nelle attività di contrasto alla grave emarginazione in quanto in grado di leggere in modo più rapido e flessibile i bisogni del territorio;
- tali organismi hanno generalmente un radicamento comunitario che permette loro di mobilitare risorse informali e volontarie altrimenti non facilmente utilizzabili in un sistema di servizi;
- in tali servizi si esprime un valore aggiunto di tipo relazionale, derivante dalla motivazione solidaristica dell'impegno volontario o professionale di chi vi è impegnato, che concorre a ridurre gli ostacoli all'accessibilità delle prestazioni.
- che le migliori pratiche messe in campo dal Terzo Settore in favore delle persone senza dimora abbiano luogo in quei contesti nei quali esiste un sistema pubblico di programmazione degli interventi che, lungi dal delegare loro compiti pubblici, coinvolge e valorizza i corpi intermedi nella gestione della funzione pubblica di supporto alle persone senza dimora, considerandoli autentici partner e non meri delegati o fornitori di prestazioni, con o senza corrispettivo;

Atteso che l'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 intende sottoscrivere un accordo di collaborazione atto a garantire l'implementazione e la realizzazione coordinata del servizio di "Unità di Strada" che svolga peraltro attività di ricerca e avvicinamento delle persone che necessitano di aiuto laddove esse dimorano;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire uno stretto coordinamento tra coloro che, a qualsiasi titolo, già operano in strada e nei servizi esistenti, al fine di garantire la realizzazione di interventi coerenti ed una corretta informazione in favore delle persone senza dimora ed in particolare le seguenti azioni:

- dedicare un'attenzione specifica alla formazione del personale professionale e volontario delle unità di strada rispetto alle tipologie delle relazioni di aiuto che necessitano;

- fornire ai gruppi che operano in strada un supporto logistico che consenta di mantenere una omogenea ed adeguata offerta di beni e servizi che vengono proposti durante tutto il corso dell'anno;
- organizzare i servizi di strada in modo tale da garantire la copertura costante di alcune zone stabili di riferimento insieme ad una mobilità sul territorio che consenta di andare ad intercettare le persone senza dimora anche in luoghi non abituali;
- dotare le unità di strada di operatori secondo una logica multidisciplinare (ad es. educatori, assistenti sociali, personale sanitario, ecc.) in grado di recepire la multi-problematicità delle situazioni di chi vive in strada;
- garantire la possibilità per gli operatori di strada di dare accesso immediato, mediante canali preferenziali, ai servizi della rete (ad es. accoglienze notturne, docce, deposito bagagli, centri di distribuzione, ecc.) alle persone che ne fanno richiesta e ne hanno la possibilità;
- privilegiare l'avvio di interventi in strada che non si limitino a dare risposte a bisogni primari (sola distribuzione di generi alimentari e di conforto), ma che, anche attraverso la distribuzione degli stessi, valorizzino la componente relazionale per favorire l'avvicinamento, l'orientamento e l'accompagnamento ai servizi, pubblici e privati;
- riconoscere agli operatori di strada un più ampio ruolo di mediazione e negoziazione con il territorio nonché di ricognizione del disagio nascosto, utile non solo per il contrasto alla grave emarginazione ma anche per agevolare un più ampio intervento sociale a favore della comunità;

Appurato che la Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto - Santa Rufina e la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Santa Severa- Santa Marinella risultano soggetti idonei e legittimati per esperienza, professionalità e sensibilità ad assolvere al servizio di "Unità di Strada", in quanto operano da diversi anni in favore dei senza fissa dimora e delle persone in situazione di grave disagio ed emarginazione nel territorio dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli;

Ritenuto:

- di sperimentare, per quanto sopra, un modello di sussidiarietà orizzontale per la gestione di un servizio di "Unità di Strada", programmando percorsi e metodologie di integrazione e di condivisione sia delle risorse sia del know-how a disposizione, compatibilmente con lo stato dell'arte dei servizi e le risorse umane ed economiche;

- che le parti intendono accordarsi nella gestione degli interventi di supporto ai senza fissa dimora garantendo massima collaborazione e condivisione del "know-how" e delle offerte sulla base del principio di sussidiarietà e in funzione dei criteri di efficacia ed economicità dell'azione;

Dato atto, pertanto, che l'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 intende avvalersi della collaborazione della Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto Santa Rufina e della Croce Rossa Italiana Comitato locale di Santa Severa- Santa Marinella per la gestione coordinata del sopra riferito servizio di "Unità di Strada", stanziando per lo stesso un contributo finanziario complessivo di € 9.201,59 Iva compresa se dovuta, con imputazione di tale spesa interamente sulla Quota Servizi del Fondo Povertà Estrema annualità 2018 (CUP C61B18001240003), rispettivamente suddiviso come di seguito specificato:

a) Caritas Diocesana: € 5.701,59 Iva compresa se dovuta;

b) Croce Rossa Italiana: € 3.500,00 Iva compresa se dovuta;

Precisato che tali importi verranno rimborsati solo a seguito della presentazione degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute e relativa rendicontazione, i cui costi finanziabili sono esclusivamente i seguenti:

- Acquisto e distribuzione di beni di prima necessità quali vestiario e kit igienico-sanitari;
- Acquisto di attrezzature isotermiche strumentali al trasporto e alla consegna di pasti e bevande;
- Acquisto di attrezzature strumentali all'accoglienza notturna dei destinatari (materassini, sacchi a pelo, coperte);

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplinante i rapporti tra l'Ambito territoriale Distretto Socio Sanitario 4.2, la Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto Santa Rufina e la Croce Rossa Italiana per la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada".

Ritenuto, altresì, di demandare al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, in qualità di Comune capofila del Distretto socio sanitario 4.2, l'adozione dei necessari provvedimenti di competenza ivi compresa la sottoscrizione della sopra riferita convenzione.

Tutto ciò premesso:

Uditi gli interventi dei presenti ed approfondita discussione;

Con votazione unanime

PIANO SOCIALE DI ZONA
CERVETERI LADISPOLI

DELIBERA

Per i motivi addotti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trasposti:

1. **di approvare** lo stanziamento di un contributo finanziario, di € 9.201,59 Iva compresa se dovuta, con imputazione di tale spesa interamente sulla Quota Servizi del Fondo Povertà Estrema annualità 2018 (CUP C61B18001240003), per l'implementazione e la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada" in favore di senza fissa dimora e delle persone in condizioni di grave emarginazione sociale.
2. **di avvalersi** della collaborazione dalla Caritas Diocesana Diocesana Suburbicaria di Porto - Santa Rufina e dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale Santa Marinella – Santa Severa per la gestione coordinata del sopra riferito servizio di "Unità di Strada", a fronte del sopra riferito contributo finanziario di € 9.201,59 Iva compresa se dovuta, rispettivamente come di seguito suddiviso:
   - Caritas Diocesana: € 5.701,59 Iva compresa se dovuta;
   - Croce Rossa Italiana: € 3.500,00 Iva compresa se dovuta;
3. **di approvare** lo schema di Convenzione con la Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto - Santa Rufina e la Croce Rossa Italiana Comitato Locale Santa Marinella – Santa Severa, disciplinante i rapporti tra le parti per la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada" in favore di senza fissa dimora e persone in condizioni di grave emarginazione sociale.
4. **di demandare** al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, in qualità di Comune capofila del Distretto socio sanitario 4.2, l'adozione dei necessari provvedimenti di competenza, ivi compresa la sottoscrizione della sopra riferita convenzione, in esecuzione della presente deliberazione;

L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri

Francesca Cennerilli _____

L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli _____

Lucia Cordeschi _____

PIANO SOCIALE DI ZONA
CERVETERI LADISPOLI

CONVENZIONE

TRA

L'AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 4.2

E

LA CARITAS DIOCESANA SUBURBICARIA DI PORTO SANTA RUFINA

E

LA CROCE ROSSA ITALIANA (COMITATO LOCALE DI SANTA SEVERA – SANTA MARINELLA

PER LA GESTIONE CCORDINATA DEL "SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA"

L'anno 2021 (duemilaventuno) del mese di _____ del giorno _____ in Cerveteri, con la presente convenzione da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Cerveteri, in qualità di capofila dell'ambito territoriale Distretto Socio Sanitario RM 4.2, con sede in Piazza Risorgimento, 1, rappresentata dal dott._____ nato a _____ (__) il __/__/____, C.F. _____, Dirigente del Settore Servizi Sociali, il quale interviene al presente atto nell'interesse esclusivo del medesimo, in virtù di legge e del Decreto di nomina sindacale n.__ del __/__/____

E

La Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto Santa Rufina, di seguito denominata Caritas, con sede in Roma, via del Cenacolo, 43. ente religioso riconosciuto come persona giuridica privata ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n.121, rappresentata dalla Dr.ssa Serena Campitiello nata a _____ (__) il __/__/____, C.F. _____, qualità di Direttore della Caritas.

E

La Croce Rossa Italiana - Comitato Locale CRI di S. Severa - S. Marinella, di seguito denominata Croce Rossa Italiana, con sede in Roma, via del Cenacolo, 43. ente religioso riconosciuto come persona giuridica privata ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n.121, rappresentata dalla Dr.ssa Serena Campitiello nata a _____ (__) il __/__/____, C.F. _____, qualità di ..... della Croce Rossa Italiana.

PIANO SOCIALE DI ZONA
CERVETERI LADISPOLI

Premesso:

- che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386, ha istituito il Fondo perla lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà);
- che il Comune di Cerveteri, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Distretto Socio Sanitario RM 4.2, è destinatario della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà", volta al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 - annualità 2018 CUP C61B18001240003 e annualità 2019 CUP C61H19000070001;

Visto:

- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147 recante le: "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2018, recante i "*Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà*", con il quale sono stati definiti:
  a) le condizioni di povertà estrema per l'identificazione dei soggetti destinatari degli interventi;
  b) le priorità di intervento, in coerenza con le "*Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia*", approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;
  c) i criteri di riparto della Quota, riservata agli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.
- la Deliberazione della Regione Lazio n. 810 dell'11 dicembre 2018 avente ad oggetto "*Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147*"
- la determinazione Regione Lazio n.17516 del 21/12/2018 avente ad oggetto: "D*eliberazione della Giunta regionale dell'11 dicembre 2018 n. 810: "Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.*

Allegato A) Punto 9 "Quadro delle risorse- Riparto". Impegno in favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari delle risorse complessive pari ad euro complessive pari ad euro 26.209.400,00 di cui euro 24.834.400,00 sul capitolo H41175, (impegno 43075/2018) e di euro 1.375.000,00 sul cap. H41924, (Impegno 30150/2018) l'esercizio finanziario 2018", con la quale la Regione ha assegnato al Distretto socio sanitario 4.2 le risorse relative al Fondo Povertà annualità 2018 e specificatamente un importo pari a € 9.201,59 per la quota servizi fondo povertà estrema e senza dimora;

- le Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" – annualità 2018

Considerato che la classificazione delle Azioni finanziabili con la Quota Servizi Povertà estrema segue quella prevista dall'Avviso 4/2016 del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione FSE 2014 – 2020, adottato con Decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016:

a) sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia;
b) prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione;
c) Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia.
d) Misure di accompagnamento all'autonomia.

Preso atto che il Distretto RM 4.2 intende attivare misure di sostegno alle persone in stato di povertà estrema mediante interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia quali, la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia, in risposta a bisogni primari quali l'acquisizione e distribuzione di indumenti, vestiario, calzature, sacchi a pelo, beni igienico sanitari e pasti pronti;

Ricordato che nell'adozione di servizi a bassa soglia è prevista, peraltro, che l'acquisizione di beni e di servizi di supporto in risposta a bisogni primari e il finanziamento di Unità di strada che svolgono attività di ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto laddove esse dimorano (in genere in strada);

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 "*Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*", i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di

collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

- ai sensi dell'art. 43 della Legge 449 del 1997, i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie e devono essere diretti a perseguire interessi pubblici escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- la Legge 328 dell'8 novembre 2000 all'art. 1, comma 4, prevede che: "*Gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- nella medesima Legge all'art. 1, comma 5, si enuncia che: "*alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";
- ai sensi della Legge Quadro n. 328/2000 i Soggetti del Terzo Settore concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali utilizzando in parte risorse proprie e secondo il principio dell'universalismo selettivo;

Valutato che:

- i servizi per persone senza dimora nell'ambito territoriale Distretto RM 4.2 vengono effettuati principalmente da organismi privati, in particolare di matrice ecclesiale e religiosa, il cui contributo risulta fondamentale nelle attività di contrasto alla grave emarginazione in quanto in grado di leggere in modo più rapido e flessibile i bisogni del territorio;
- tali organismi hanno generalmente un radicamento comunitario che permette loro di mobilitare risorse informali e volontarie altrimenti non facilmente utilizzabili in un sistema di servizi;
- in tali servizi si esprime un valore aggiunto di tipo relazionale, derivante dalla motivazione solidaristica dell'impegno volontario o professionale di chi vi è impegnato, che concorre a ridurre gli ostacoli all'accessibilità delle prestazioni.

- che le migliori pratiche messe in campo dal Terzo Settore in favore delle persone senza dimora abbiano luogo in quei contesti nei quali esiste un sistema pubblico di programmazione degli interventi che, lungi dal delegare loro compiti pubblici, coinvolge e valorizza i corpi intermedi nella gestione della funzione pubblica di supporto alle persone senza dimora, considerandoli autentici partner e non meri delegati o fornitori di prestazioni, con o senza corrispettivo;

Atteso che l'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 intende sottoscrivere un accordo di collaborazione atto a garantire la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada" che svolga peraltro attività di ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto laddove esse dimorano;

Ritenuto che per impostare e gestire efficacemente un servizio di strada è opportuno stabilire uno stretto coordinamento tra coloro che, a qualsiasi titolo, già operano in strada e nei servizi esistenti, al fine di garantire in favore delle persone senza dimora interventi coerenti ed una corretta informazione ed in particolare le seguenti attività:

- dedicare un'attenzione specifica alla formazione del personale professionale e volontario delle unità di strada rispetto alle tipologie delle relazioni di aiuto che necessitano;
- fornire ai gruppi che operano in strada un supporto logistico che consenta di mantenere una omogenea ed adeguata offerta di beni e servizi che vengono proposti durante tutto il corso dell'anno;
- organizzare i servizi di strada in modo tale da garantire la copertura costante di alcune zone stabili di riferimento insieme ad una mobilità sul territorio che consenta di andare ad intercettare le persone senza dimora anche in luoghi non abituali;
- dotare le unità di strada di operatori secondo una logica multidisciplinare (ad es. educatori, assistenti sociali, personale sanitario, ecc.) in grado di recepire la multi-problematicità delle situazioni di chi vive in strada;
- garantire la possibilità per gli operatori di strada di dare accesso immediato, mediante canali preferenziali, ai servizi della rete (ad es. accoglienze notturne, docce, deposito bagagli, centri di distribuzione, ecc.) alle persone che ne fanno richiesta e ne hanno la possibilità;
- privilegiare l'avvio di interventi in strada che non si limitino a dare risposte a bisogni primari (sola distribuzione di generi alimentari e di conforto), ma che, anche attraverso la distribuzione degli stessi, valorizzino la componente relazionale per favorire l'avvicinamento, l'orientamento e l'accompagnamento ai servizi, pubblici e privati;
- riconoscere agli operatori di strada un più ampio ruolo di mediazione e negoziazione con il territorio nonché di ricognizione del disagio nascosto, utile non solo per il contrasto alla

grave emarginazione ma anche per agevolare un più ampio intervento sociale a favore della comunità;

Appurato che la Caritas Diocesana e la Croce Rossa Italiana risultano soggetti idonei e legittimati per esperienza, professionalità e sensibilità ad assolvere al servizio di "Unità di Strada", in quanto operano da diversi anni in favore dei senza fissa dimora e delle persone con grave disagio di emarginazione nel territorio dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli;

Ritenuto:

- di sperimentare, per quanto sopra, un modello di sussidiarietà orizzontale per la gestione di un servizio di "Unità di Strada", programmando percorsi e metodologie di integrazione e di condivisione sia delle risorse sia del know-how a disposizione, compatibilmente con lo stato dell'arte dei servizi e le risorse umane ed economiche;
- che le parti intendono accordarsi nella gestione degli interventi di supporto ai senza fissa dimora garantendo massima collaborazione e condivisione del "know-how" e delle offerte sulla base del principio di sussidiarietà e in funzione dei criteri di efficacia ed economicità dell'azione;

Vista e richiamata:

- la Legge n. 328/2000 recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la quale ha rimodulato l'intero sistema di Servizio Sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di intervento nell'ambito dei servizi sociali;
- la L. R. 10 agosto 2016, n. 11 concernente "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".
- la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 4.2, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli in data 27/06/2019, con la quale il Comune di Cerveteri ha assunto il ruolo di Comune capofila;

Richiamata la deliberazione del comitato Istituzionale n.___ del __/__/____, con la quale peraltro è stato approvato lo schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra l'Ambito territoriale Distretto Socio Sanitario 4.2, la Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto Santa Rufina e la Croce Rossa Italiana Comitato locale di Santa Severa- Santa Marinella, per la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada" e demandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Cerveteri la sottoscrizione della stessa.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 (PREMESSE E FINALITÀ)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

La presente convenzione, approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. _____ del __/__/____ disciplina i rapporti tra il Comune di Cerveteri, in qualità di ente capofila del Distretto socio-sanitario 4.2, la Caritas Diocesana e la Croce Rossa Italiana per la gestione coordinata del servizio di Unità di Strada finalizzato a garantire interventi di natura sociale in favore di senza fissa dimora e persone in grave stato di emarginazione che dimorano nel Comune di Cerveteri e Ladispoli.

ART.2 (OGGETTO)

L'oggetto della presente convenzione è l'implementazione e la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada" in favore di senza fissa dimora e persone in condizioni di grave emarginazione sociale che dimorano nel Comune di Ladispoli e di Cerveteri.

Il servizio territoriale è articolato in turni diurni, serali e notturni alternati secondo un'organizzazione di tipo flessibile.

La gestione del servizio, per orari e presenza del personale, è articolata secondo le esigenze rilevate dalla Caritas Diocesana e dalla Croce Rossa Italiana.

Il servizio dovrà garantire:

- l'acquisizione degli elementi informativi utili ad impostare l'intervento attraverso un'apposita scheda che dovrà essere compilata in ogni sua parte a cura dell'operatore responsabile del turno di servizio;
- un'azione di filtro, di orientamento e di accompagnamento verso i servizi e le istituzioni preposte, anche a mezzo di ogni più utile intervento di mediazione sociale e culturale atto a garantire risposte immediate tendenti alla promozione dell'inclusione sociale.
- la consegna di vestiario e kit igienico sanitari;
- la distribuzione di pasti pronti e bevande e l'acquisto ed utilizzo a tal fine di attrezzatura isotermica per cibi e bevande;
- l'accoglienza notturna dei destinatari e l'acquisto ed utilizzo a tal fine di sacchi a pelo, coperte, materassini gonfiabili;

ART.3 (DESTINATARI)

Sono destinatari dei servizi erogati dall'Unità di Strada, di cui alla presente convenzione le persone senza fissa dimora, in una condizione di grave marginalità e povertà estrema, stazionanti nel territorio dei comuni di Cerveteri e Ladispoli.

ART.4 (DURATA)

La presente convenzione decorre dal giorno della sua stipula per la durata di dodici mesi ed è rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

ART.5 (FUNZIONI OPERATIVE)

L'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 contribuisce al rafforzamento del servizio di "Unità di Strada" in favore di senza fissa dimora e persone in grave stato di emarginazione stanziando un contributo finanziario complessivo di € 9.201,59 Iva compresa se dovuta, per la gestione del servizio.

La somma sopra riferita è imputata interamente alla Quota Servizi del Fondo Povertà Estrema annualità 2018 (CUP C61B18001240003).

I costi finanziabili con il contributo stanziato dall'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 per le attività e finalità oggetto della presente convenzione sono:

1) Acquisto e distribuzione di beni di prima necessità quali vestiario e kit igienico-sanitari;
2) Acquisto di attrezzature isotermiche strumentali al trasporto e alla consegna di pasti e bevande;
3) Acquisto di attrezzature strumentali all'accoglienza notturna dei destinatari (materassini, sacchi a pelo, coperte);

Le spese sostenute dai soggetti selezionati verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione, secondo le modalità previste dal successivo art.6.

Art. 6 (RISORSE FINANZIARIE)

In relazione ai servizi prestati, descritti nella presente convenzione, l'Amministrazione Comunale corrisponderà alla Caritas Diocesana e alla Croce Rossa Italiana la somma complessiva di € 9.201,59 comprensiva di IVA, imputata per intero a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà Estrema annualità 2018 (CUP C61B18001240003).

La somma è così ripartita tra i soggetti selezionati:

a) Caritas Diocesana: € 5.701,59 Iva compresa se dovuta;
b) Croce Rossa Italiana: € 3.500,00 Iva compresa se dovuta;

Le fatture dovranno evidenziare l'importo richiesto a rimborso, le attività oggetto di fattura e il CUP C61B18001240003.

I pagamenti verranno effettuati tramite determinazione dirigenziale su presentazione di regolari fatture indicanti i CUP, vistate e quietanzate ai sensi della normativa vigente in materia.

Le fatture dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo del numero dei senza fissa dimora accolti;
- prospetto riepilogativo del tipo e quantità di vestiario, kit igienici, sacchi a pelo, coperte o altro bene consegnato ai destinatari;
- prospetto riepilogativa del numero di pasti e bevande somministrate ai destinatari;
- relazione delle attività svolte nel periodo fatturato.

Tutta la documentazione relativa alle attività convenzionate e, in particolare, quella di natura contabile dovrà essere conservata, a cura della Caritas Diocesana e della Croce Rossa Italiana, presso la sua sede.

ART. 7 (OBBLIGHI)

La Caritas Diocesana e la Croce Rossa Italiana sono tenute a contrarre copertura assicurativa in favore dei volontari e dei terzi contro i rischi d'infortunio e d'invalidità.

La Caritas, con la presente convenzione, si impegna ad acquistare ed a distribuire beni di prima necessità, quali vestiario e kit igienico-sanitari, in favore di senza fissa dimora e persone in grave stato di emarginazione che dimorano nel Comune di Cerveteri e Ladispoli nonché a provvedere a trasmettere al Servizio Sociale del Comune Capofila una relazione sull'attività svolta ed una rendicontazione puntuale delle spese sostenute nonché tutta la documentazione di cui all'art. 6.

La Croce Rossa Italiana, con la presente convenzione, si impegna ad acquistare e a distribuire attrezzature strumentali all'accoglienza notturna dei destinatari (materassini, sacchi a pelo, coperte) nonché a provvedere all' acquisto di attrezzature isotermiche strumentali al trasporto e alla consegna di pasti e bevande ed altresì a provvedere a trasmettere al Servizio Sociale del Comune Capofila una relazione sull'attività svolta ed una rendicontazione puntuale delle spese sostenute nonché tutta la documentazione di cui all'art. 6.

ART. 8 (RISOLUZIONE)

La convenzione può essere risolta per:

- scioglimento consensuale per particolari e giustificati motivi;
- per recesso di una delle parti convenzionate, da notificare all'altro ente interessato almeno due mesi prima.

ART. 9 (DECORRENZA)

La presente convenzione decorre dal _____ al _____.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né oneri di disdetta, salvo quanto previsto dall'art. 4.

La presente convenzione non instaura rapporti giuridici di nessuna natura tra l'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 e gli operatori della Caritas Diocesana e della Croce Rossa Italina impiegati per l'espletamento del servizio.

Art. 10 (RESPONSABILITA')

L'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 rimane sollevato da ogni e qualsiasi onere e responsabilità che dovesse insorgere dopo la stipula della presente convenzione.

La Caritas Diocesana e la Croce Rossa Italiana sollevano, find'ora, l'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 da qualsiasi onere o responsabilità derivante dalla presente convenzione anche in relazione all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone assistite o di Terzi che possano determinare responsabilità amministrative, civili e penali.

La Caritas e la Croce Rossa Italiana che sottoscrivono la presente convenzione, garantiscono espressamente l'assenza di fini di lucro della propria attività ed assicurano inoltre che nello svolgimento di cui alla presente convenzione, metteranno in atto tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

ART. 11 (TUTELA PRIVACY)

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali), l'Organismo aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati personali e dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà

Art. 12 (CONTROVERSIE)

In caso di controversie si conviene la competenza del Foro di Civitavecchia.

ART. 13 (NORME FINALI)

Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale.

Letto, firmato e sottoscritto.

PIANO SOCIALE DI ZONA
CERVETERI LADISPOLI

PER IL DISTRETTO RM 4.2	IL LEGALE RAPPRESENTANTE ……..	
PER LA CARITAS DIOCESANA SUBURBICARIA DI PORT-SANTA RUFINA	IL LEGALE RAPPRESENTANTE ……..	
PER LA CROCE ROSSA ITALIANA…….	IL LEGALE RAPPRESENTANTE …….	